

Domanda n. 1): si ritiene che le definizioni contenute nell'articolo 2 siano chiare e espresse in un linguaggio normativo adeguato e semplice?

<p align="center">Sintesi osservazioni consultazione</p>	<p align="center">Controdeduzioni MATTM</p>	<p align="center">Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016</p>
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 2 (Definizioni) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Definizione di lavori Si chiede di chiarire che nei lavori sono ricomprese le attività di scavo.</p> <p>2) Definizione di terre e rocce da scavo/matrice materiale di riporto conforme/Gestione delle matrici materiali di riporto/Esecuzione del test di cessione/ limite del 20%, contenuto di amianto Viene segnalata la criticità afferente l'introduzione della categoria "matrice materiale di riporto conforme" e il confronto dell'eluato con i limiti di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Circa la possibilità di determinare il 20% di materiali antropici, si chiede di valutare l'opportunità di riferire detta percentuale al complesso delle terre e rocce da scavo. E' stato chiesto, inoltre, di imputare la richiamata percentuale del 20% al peso e non alla massa. Si chiede di indicare le modalità per quantificare la percentuale del 20% riferita ai materiali antropici. Con riferimento al contenuto di amianto si chiede: a) di definire un limite; b) di chiarire che l'amianto deve essere determinato sulla matrice "tal quale"; c) di non applicare il test di cessione al parametro amianto; d) di introdurre una distinzione tra amianto di origine antropica e amianto di origine naturale.</p>	<p>1) Definizione di lavori La richiesta è stata accolta e conseguentemente è stato modificato il testo.</p> <p>2) Definizione di terre e rocce da scavo/matrice materiale di riporto conforme/Gestione delle matrici materiali di riporto/Esecuzione del test di cessione/limite del 20%, contenuto di amianto Si è ritenuto necessario mantenere nel testo, per completezza di trattazione, la definizione di matrice "materiale di riporto conforme". Il requisito di conformità, ai fini dell'assimilazione al suolo, è garantito dall'esecuzione di un test di cessione effettuato con le metodiche del DM 5 febbraio 1998 e dal confronto dell'eluato con i limiti di cui alla Tabella 2, della Parte IV, Titolo 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Infatti, la definizione di "matrice materiale di riporto" (art. 2, co. 1, lettera c), comprende un'ampia gamma di materiali di origine antropica miscelati al terreno. Tali materiali, per le stesse modalità con le quali sono stati conferiti, non sono univocamente identificabili da un codice CER. Pertanto, sia per i parametri da ricercare, che per i limiti con i quali confrontare l'eluato, occorre fare riferimento a un criterio di ragionevole conservatività e, più precisamente, alla necessità di non compromettere, con l'apporto di tali materiali, un eventuale utilizzo idropotabile della risorsa. Per questo motivo è previsto il confronto con l'eluato di cui alla</p>	<p align="center">Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:</p> <p>a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;</p> <p>b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali quali gallerie, strade; rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d'uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità;</p> <p>c) «matrice materiale di riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da materiali di origine antropica che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno</p>

<p>3) Definizione di “Materiale inerte di origine antropica” Si chiede di ricomprendere le scorie di fonderia i materiali litoidi e i sedimenti nei materiali inerti di origine antropica.</p>	<p>tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/06 (acque sotterranee). In riferimento alla possibilità di misurare il 20% di materiali antropici, all'allegato 9 è stata introdotta una procedura tecnica che si ritiene chiarisca tale aspetto. Si condivide la necessità di chiarire che il 20% si riferisce alla quantità in peso. Conseguentemente è stato modificato il testo. Con riferimento al contenuto di amianto: a) si concorda con la necessità di introdurre un limite, al tal fine è stato introdotto il limite indicato dall'ISS, che è di 100 mg/kg (corrispondente al limite di rilevabilità analitico raggiungibile), tale limite, ovviamente, va riferito a tutte le terre e rocce da scavo e non ai soli materiali di riporto, per cui si è ritenuto di esplicitare nel testo tale valore limite; b) e c) si concorda sulla necessità di chiarire che la determinazione va effettuata sul materiale “tal quale” e che a detto materiale non si applica il test di cessione; d) non si concorda sulla distinzione tra amianto naturale e amianto di origine antropica, in quanto l'amianto ha effetti sulla salute indipendentemente dall'origine. La distinzione tra amianto antropico e naturale può avere significato ai fini della ricerca e delle tecniche di intervento, ma non per stabilire le modalità gestione del materiale.</p> <p>3) Definizione di “Materiale inerte di origine antropica” Non si ritiene che possa essere prevista l'inclusione delle scorie di fonderia nei materiali inerti di origine antropica, al pari del pietrisco tolto d'opera e delle altre categorie elencate. I materiali provenienti da escavazioni in alvei, corpi idrici superficiali, reticolo idrico scolante, zone golenali, corsi d'acqua, spiaggia, fondali lacustri, sono differenti dal suolo e dal sottosuolo e sono regolamentati da autonoma disciplina, avendo caratteristiche diverse dalle terre e rocce da scavo e dal suolo e sottosuolo.</p>	<p>naturale e di materiali inerti di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa, che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9;</p> <p>d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;</p> <p>e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci;</p> <p>f) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il</p>
<p>4) Definizione di “Suolo/sottosuolo”</p>	<p>4) Definizione di “Suolo/sottosuolo”</p>	<p></p>

<p>Si chiede di chiarire la definizione.</p> <p>5) Definizione di sito, sito oggetto di bonifica/coordinamento con definizioni art. 240 del decreto legislativo n.152 del 2006 Si chiede: a) di coordinare le definizioni con quelle presenti nell'articolo 240 d.lgs. n. 152 del 2006; b) di precisare la definizione di sito in relazione alla possibile estensione del cantiere; c) di chiarire che il sito oggetto di bonifica è un sito oggetto delle procedure di cui alla Parte IV, titolo V del citato decreto;</p> <p>6) Definizione dei valori di fondo Si chiede di estendere l'applicabilità dei valori di fondo naturale al fondo antropico</p>	<p>Si concorda sulla necessità di chiarire la definizione. A tal fine, la definizione è stata mutuata dal D.lgs. n. 46/2014, di recepimento della Direttiva 2010/75/UE.</p> <p>5) Definizione di sito, sito oggetto di bonifica/coordinamento con definizioni art. 240 a) la richiesta è stata accolta, conseguentemente sono state eliminate le definizioni coincidenti con quelle già presenti all'articolo 240 d.lgs. n. 152 del 2006; b) la richiesta non è stata accolta, poiché non ritenuta compatibile con l'esigenza di assicurare adeguati controlli e la tracciabilità delle terre e rocce qualificate sottoprodotti, che all'interno del sito possono essere movimentate senza dover essere accompagnate dal documento di trasporto; c) la richiesta è stata accolta e, conseguentemente, il testo è stato modificato.</p> <p>6) Definizione dei valori di fondo La determinazione dei valori di fondo è stata limitata al fondo geochimico o naturale in quanto per le sostanze organiche il valore di fondo è già ricompreso nel limite di CSC come specificato dall'ISS.</p>	<p>substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;</p> <p>g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;</p> <p>i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;</p> <p>l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;</p> <p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p>
--	---	---

		<p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;</p> <p>p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;</p> <p>q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;</p> <p>u) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;</p> <p>v) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;</p> <p>z) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;</p> <p>aa) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o</p>
--	--	---

		<p>a autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;</p> <p>bb) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;</p> <p>cc) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>dd) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.</p>
--	--	---

Domanda n. 2): si ritiene che le esclusioni individuate nell'articolo 3 sono coerenti con la normativa europea?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 3 (Esclusioni dal campo di applicazione) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Mancato richiamo dell'art. 185 Codice ambiente Si chiede di riprendere tutte le esclusioni previste dall'articolo 185 d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, di includere quelle di cui comma 1, lett. b) e c).</p> <p>2) Esclusioni Direttiva 2008/98/CE</p>	<p>1) Mancato richiamo dell'art. 185 Codice ambiente L'ambito applicativo del regolamento, come espressamente indicato all'articolo 1, attiene alla gestione delle terre e rocce da scavo; pertanto, non si è ritenuto opportuno richiamare anche le ipotesi contemplate dall'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguardano le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. Il presente schema di regolamento, infatti, si occupa anche di alcune ipotesi che sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, quali quelle elencate nell'articolo 185, comma 1, lettera c) del citato decreto.</p> <p>2) Esclusioni Direttiva 2008/98/CE L'osservazione non è stata condivisa. Si vedano in</p>	<p>Art. 3 (Esclusioni dal campo di applicazione)</p> <p>1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>

Si rileva la non coincidenza del regolamento con quelle della Direttiva 2008/98/CE.	proposito le considerazioni di cui sopra.	
---	---	--

Domanda n. 3): si ritiene che i criteri elencanti nell'articolo 4 volti a qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti sono coerenti con le previsioni dell'ordinamento europeo e in particolare con la direttiva 2008/98/UE?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alle domande formulate con l'articolo 4 (recante i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Armonizzare le disposizioni sul piano di utilizzo e sulla dichiarazione Si chiede di coordinare gli articoli del decreto che si occupano del "piano di utilizzo" con quelli che riguardano la "dichiarazione di cui all'articolo 21" e di chiarire che si tratta di adempimenti diversi precisandone gli effetti.</p> <p>2) Normale pratica industriale a) si chiede di introdurre nell'allegato 3, alcune operazioni ad oggi riconosciute come normale pratica industriale, tra cui la stabilizzazione a calce; b) si chiede di considerare le normali pratiche industriali</p>	<p>1) Armonizzare le disposizioni sul piano di utilizzo e sulla dichiarazione Per chiarire che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'articolo 21, assolve, per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la funzione che il piano di utilizzo assolve per i cantieri di grandi dimensioni, sono state apportate le seguenti modifiche al testo: a) è stata modificata definizione di "piano di utilizzo" presente nell'articolo 2, comma 1, lettera i), per chiarire che la predisposizione dello stesso è obbligatoria solo nel caso di terre e rocce prodotte da cantieri di grandi dimensioni; b) sono stati eliminati i richiami presenti nell'articolo 21, comma 2, relativi agli articoli sul piano di utilizzo; c) per precisare che la dichiarazione sostitutiva tiene luogo del piano di utilizzo, è stato introdotto un richiamo espresso all'articolo 21 nei seguenti articoli: <u>- articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 5;</u> <u>-articolo 5, comma 1 lettere b) e c);</u> <u>-articolo 7, comma 1;</u> <u>-articolo 27, comma 1 .</u></p> <p>2) Normale pratica industriale La mancata previsione nell'allegato 3 di alcune operazioni ad oggi riconosciute come normale pratica industriale, tra cui la stabilizzazione a calce, è dovuta alla necessità di dare attuazione alle richieste della Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n. EU554/13/ENVI, avviato nei confronti dello Stato Italia, con riferimento al decreto ministeriale n. 161 del 2012. In merito</p>	<p>Art. 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:</p> <p>a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all' articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:</p> <p>1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale</p>

<p>elencate nell'allegato 3 applicabili a tutti i cantieri a prescindere dalle loro dimensioni;</p> <p>3) Oggetto/procedura a) si chiede di correggere alcuni errori alla lettera d); b) si segnala che l'articolo non è coerente con la normativa europea perché introduce presunzioni di sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184bis del d.lgs. n. 152 del 2006;</p> <p>4) Controlli Si rileva che tutto è demandato ad autocertificazioni e non sono previsti controlli adeguati.</p>	<p>all'allegato 3 del citato decreto, la Commissione europea ha infatti ritenuto che <i>“la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo e la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti e betoniti) siano operazioni di trattamento dei rifiuti, piuttosto che operazioni di trasformazione rientranti nella normale pratica industriale”</i> ed ha pertanto chiesto allo Stato italiano di espungere le suddette attività dal citato allegato (nota ENV D.2/GM 1.9.2015);</p> <p>3) Oggetto/procedura a) la richiesta è stata valutata positivamente e, conseguentemente, il testo è stato riformulato; b) si ritiene che il testo sia coerente con le previsioni della direttiva 2008/98/UE, ed in particolare con il paragrafo 2, dell'articolo 5, ai sensi del quale <i>“Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1 comma 5”</i>. Il comma 5 non crea una presunzione, ma indica il modo in cui può essere dimostrato il possesso dei requisiti e del condizioni in presenza dei quali le terre e rocce possono essere qualificate sottoprodotti. Tuttavia, per soddisfare le richieste, il testo è stato riformulato in modo più chiaro.</p> <hr/> <p>4) Controlli Il rilievo sull'inadeguatezza dei controlli è stato considerato fondato in quanto coerente con la <i>ratio</i> del regolamento, che tende a rafforzare la fase dei controlli a fronte di una semplificazione burocratica del procedimento. Conseguentemente, l'intero provvedimento è stato rafforzato sotto il profilo dei controlli che sono stati espressamente previsti anche nel caso in cui il piano di utilizzo sia aggiornato o prorogato (articolo 9, comma 7 e 16, comma 2). Inoltre, precisi riferimenti ai controlli sono stati introdotti nell'articolo 9 con riferimento alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni o nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA (articolo 21 commi 6 e 8).</p>	<p>è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari recuperi ambientali, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</p> <p>2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;</p> <p>c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b);</p> <p>3. Le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è attestata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.</p>
--	--	--

Domanda n. 4): si ritiene la disciplina dettata dal Capo II risponda ai criteri generali di semplificazione e armonizzazione del quadro normativo vigente?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente al Capo II possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Piano di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di riformulare l'art. 10, comma 1, per chiarire che la predisposizione precede l'esecuzione; • si chiede di chiarire che: a) il piano di utilizzo deve essere presentato dal proponente e non dall'esecutore; b) la verifica può comportare un eventuale parere negativo e in caso contrario si può procedere; c) la competenza non è dell'ARPA; 	<p>1) Piano di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta è stata ritenuta fondata, quindi è stato corretto il refuso contenuto nel comma 1 dell'art. 10, che condizionava la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo alla preventiva dimostrazione, da parte dello stesso piano - quindi presupponendo già la sua esistenza - dell'assenza di potenziali contaminazioni nelle terre e rocce da scavo. Per correggere tale errore la norma è stata modificata al fine di chiarire che la dimostrazione della suddetta condizione attiene ad un momento propedeutico alla definitiva predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo. In questo modo viene fatta chiarezza anche sulla scansione temporale degli adempimenti che gli operatori devono seguire ai fini del corretto avvio delle procedure previste dal regolamento; • a) l'art. 9 chiarisce che il soggetto privato tenuto ad osservare la procedura prevista per il piano di utilizzo è il soggetto proponente; b) in coerenza con la normativa europea di settore la nuova procedura segna il passaggio dal modello di controllo preventivo, basato sul rilascio di autorizzazioni, al modello di controllo <i>ex post</i>, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici, pertanto non è più necessario attendere un provvedimento autorizzativo; c) ipotizzando che l'osservanza sia riferita 	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Piano di utilizzo)</p> <p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente, e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.</p> <p>2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.</p> <p>3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.</p> <p>4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli</p>

<p>2) Termine inizio lavori Si propone di estendere da 2 a 5 anni il termine entro il quale devono essere iniziati i lavori;</p> <p>3) Regola tecnica E' stato segnalato che lo schema di regolamento non reca regole tecniche ai sensi della disciplina europea richiamata nel preambolo dello stesso regolamento, in quanto le terre e rocce non costituiscono prodotti industriali o servizi. Inoltre, è stato segnalato che il DPR costituisce un riordino e una semplificazione della normativa e non innova nella sostanza;</p> <p>4) Conformità CSC Si propone di stabilire che la conformità alle CSC deve essere verificata non per tutti i parametri tabellari, ma solo per quelli "pertinenti" e che i materiali devono essere conformi ai limiti tabellari con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo;</p>	<p>al sistema dei controlli, si segnala che la competenza delle ARPA/APPA, prevista nello schema di regolamento, riprende la disciplina vigente relativamente alle funzioni di controllo in materia di terre e rocce da scavo, assicurando i medesimi livelli di tutela;</p> <p>2) Termine inizio lavori Non è stato ritenuto opportuno estendere il termine entro il quale devono iniziare i lavori di scavo. Tuttavia, oltre alle ipotesi già previste dallo schema di regolamento (deroghe concesse dall'Autorità), è stata introdotta la possibilità di prorogare il termine di inizio dei lavori, in presenza di situazioni sopravvenute impreviste, imprevedibili e motivate;</p> <p>3) Regola tecnica Il regolamento sarà oggetto di comunicazione alla Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n.5554/13/ENVI, in aderenza alla previsioni della Comunicazione della Commissione (COM (2007)502 Il regolamento non sarà notificato alla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535, in quanto le terre e rocce scavo qualificabili come sottoprodotti, non ricadono nell'oggetto della citata direttiva, poiché esse non appartengono al genere dei "prodotti di fabbricazione industriale" e tantomeno a quello "dei servizi della società", cui tale direttiva espressamente si applica;</p> <p>4) Conformità CSC Le proposte sono state valutate condivisibili e pertanto sono state apportate le modifiche richieste, sia nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che nell'articolo 12. Inoltre, nell'articolo 11, in accoglimento alle richieste emerse dalla consultazione pubblica è stato chiarito che: a) il piano di indagine per la determinazione del fondo naturale viene condiviso con ARPA/APPA territorialmente competente; b) il proponente attua, con oneri a proprio carico, il piano in contraddittorio con ARPA/APPA territorialmente competente; c) l'ARPA/APPA territorialmente competente, sulla base delle risultanze del piano di indagine,</p>	<p>eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.</p> <p>5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.</p> <p>6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p> <p>7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale o le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 8.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 3 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte delle Agenzie regionali di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p> <p>9. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di</p>
---	---	--

<p>5) Procedure di campionamento/Caratterizzazione e accertamento qualità ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> • si osserva che le procedure di campionamento per infrastrutture lineari prevedono criteri che non consentono di verificare correttamente la qualità delle terre e delle rocce scavate; • è stata segnalata l'eccessiva complicazione del criterio della porfirizzazione; 	<p>nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, definisce i valori di fondo naturale. Tale modifica è stata effettuata in quanto è ritenuta coerente con la necessità di garantire che, ai fini della determinazione del valore di fondo naturale, vengano utilizzati tutti i dati disponibili, a vario titolo, da parte delle agenzie di protezione ambientale (ad es: dati derivanti da altri procedimenti autorizzativi), in un'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e private. Pertanto all'articolo 11 sono state apportate le modifiche richieste volte a descrivere meglio le fasi in cui si articola la procedura;</p> <p>5) Procedure di campionamento/Caratterizzazione e accertamento qualità ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di campionamento sono state riprese dal decreto ministeriale n. 161 del 2012. In ogni caso, i richiamati valori si applicano solo in fase di progettazione preliminare, poiché il campionamento va fatto ogni 500 metri lineari ovvero 1000 metri lineari in galleria. Inoltre, il campionamento dovrà essere effettuato ad ogni variazione della litologia; • la metodologia indicata nel regolamento garantisce il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti per la qualifica delle terre e rocce come sottoprodotti. Essa è stata ripresa dal dm 5 febbraio 1998, prevista per il recupero di tutti i rifiuti in accordo con la norma Uni sul test di cessione. L'introduzione di tale metodologia di preparazione del campione viene prevista solo per gli scavi in matrice rocciosa e consente di avere una rappresentazione veritiera degli inquinanti nel campione. E' stato, tuttavia, chiarito che la procedura si attiva solo in presenza di una evidenza di contaminazione, invece che di un sospetto, e purché si tratti di una 	<p>utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà.</p> <p>10. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.</p> <p>11. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale ai sensi dei commi 7, 9 e 10, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 9 e 10, sono a carico del proponente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)</p> <p>1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente, di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata</p>
---	---	--

<p>6) Aggiornamento del Piano di utilizzo E' stato considerato stringente il limite massimo di 2 volte previsto per l'aggiornamento del Piano.</p>	<p>contaminazione antropica, come proposto in sede di consultazione pubblica;</p> <p>6) Aggiornamento del Piano di utilizzo In accoglimento a quanto emerso dalla consultazione, il limite per l'aggiornamento del piano di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione che sussistano circostanze sopravvenute impreviste, imprevedibili e motivate.</p>	<p>l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)</p> <p>1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati, per i parametri al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 (Aggiornamento del Piano di</p>
--	--	---

		<p style="text-align: center;">Utilizzo)</p> <p>1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla stessa documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.</p> <p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo; b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo; c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo. <p>Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le</p>
--	--	--

		<p>previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere scavate con le tecnologie previste dal piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.</p> <p>6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute imprevedibili e motivate.</p>
--	--	--

5) Si ritiene che le procedure amministrative previste all'articolo 9 rappresentino una semplificazione rispetto al previgente quadro normativo?

Sintesi osservazioni consultazioni	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'articolo 9 (Piano di utilizzo) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Interventi emendativi sulla tempistica del procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di 	<p>1) Interventi emendativi sulla tempistica del procedimento</p> <p>Si è ritenuto di mantenere l'impostazione iniziale del decreto. Al fine di dare riscontro alle richieste è stato però</p>	<p>Per il testo finale dell'articolo 9 si rinvia alla tabella precedente.</p>

<p>modificare i tempi previsti per l'invio del piano di utilizzo e il termine dei 30gg nei quali l'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di chiarire la tempistica di presentazione del piano di utilizzo rispetto al procedimento di VIA o di AIA; <p>2) Eliminare le ARPA/APPAs dai destinatari della trasmissione del piano di utilizzo</p> <p>3) Chiarire la procedura prevista per l'integrazione del piano di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di chiarire gli effetti connessi al tempo previsto per la presentazione delle integrazioni; • si chiede di chiarire la procedura e gli effetti derivanti dall'assenza di emissione del provvedimento da parte dell'autorità competente; <p>4) Estensione dei requisiti da verificare a tutto il comma 2 dell'art. 4</p> <p>5) Si chiede di introdurre un vincolo preordinato all'esproprio per le opere da realizzare per i «siti di destinazione» compresi nei piani di utilizzo approvati</p>	<p>dettagliato l'iter procedimentale in tutti i suoi aspetti. In particolare, è stato chiarito al comma 1 che la trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA o di AIA.</p> <p>2) Eliminazione delle ARPA/APPAs dai destinatari della trasmissione del PUT Non si condivide la richiesta in quanto per le attività di verifica/validazione previste dagli articoli 10, 11 e 12 è necessario che le Agenzie abbiano acquisito il piano di utilizzo;</p> <p>3) Chiarire la procedura prevista per integrazione piano di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 4 è stato chiarito che il termine dei 90 gg decorre a partire dalla presentazione delle integrazioni al piano di utilizzo; • nell'ottica della semplificazione, la procedura non prevede l'emissione di un provvedimento di approvazione come è previsto, invece, dal DM n. 161 del 2012. Pertanto, l'operatore può procedere con l'utilizzo delle terre e rocce in conformità alle modalità definite dal piano di utilizzo decorso il termine di 90 giorni dalla trasmissione dello stesso o dalla sua integrazione; <p>4) Estensione dei requisiti da verificare a tutto il comma 2 dell'art. 4 La richiesta si ritiene corretta e la modifica è stata apportata eliminando il riferimento alla lettera d) dal comma 5;</p> <p>5) Vincolo preordinato all'esproprio del sito di destinazione La richiesta è volta ad introdurre una disposizione che determini una causa di espropriazione "ex lege" per i «siti di destinazione» individuati nel piano di utilizzo, fondata esclusivamente sulla pubblica utilità dell'opera che genera le terre e rocce da scavo. La proposta non è condivisibile perché confonde l'utilità pubblica dell'opera con l'utilità dell'attività di gestione di terre e rocce prodotte durante la realizzazione della stessa che, invece, risulta essere di</p>	
--	---	--

<p>6) Si richiede l'introduzione di un termine di 30gg nel comma 6 entro il quale l'AC deve emanare il provvedimento</p> <p>7) Si richiede di individuare gli Enti deputati alle attività di controllo</p> <p>8) Richiesta di eliminare dal comma 8 la sanzione per gli omessi controlli</p>	<p>interesse della sola impresa proponente;</p> <p>6) Introduzione di un termine di 30gg nel comma 6 entro il quale l'AC deve emanare il provvedimento La richiesta non è coerente con la struttura del procedimento;</p> <p>7) Individuazione degli Enti deputati alle attività di controllo Il comma 7 è stato modificato chiarendo che gli enti di controllo sono le ARPA/APPA;</p> <p>8) Eliminazione dal comma 8 della sanzione per omessi controlli Si tratta di responsabilità disciplinare ed amministrativa del dirigente e di valutazione della performance individuale non di sanzione. Sono, inoltre, stati inseriti i commi 9 e 10 per consentire al proponente di chiedere alle agenzie di protezione ambientale una valutazione preventiva del piano di utilizzo e lo svolgimento delle attività di controllo preventivo.</p>	
--	--	--

Domanda n. 6): si ritiene che la previsione di un termine certo entro il quale l'ARPA o l'APPA debbano concludere le verifiche della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, fissata negli articoli 10, 11, e 12, risponda ai criteri generali di semplificazione e armonizzazione del quadro legislativo?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla previsione di un termine certo entro il quale l'ARPA o l'APPA debbano concludere le verifiche della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, fissata negli articoli 10, 11, e 12, possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Richiesta di uniformare le tempistiche previste dagli artt. 10, 11 e 12</p> <p>2) Richiesta di qualificare i</p>	<p>1) Richiesta di uniformare le tempistiche previste dagli artt. 10,11 e 12 In tutti e tre gli articoli il termine previsto è di 60 giorni;</p> <p>2) Richiesta di qualificare i termini come</p>	<p>Art. 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)</p> <p>1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione</p>

<p>termini come perentori</p> <p>3) Richiesta di limitare l'intervento delle ARPA/APPA a casi specificatamente motivati chiarendo la natura della verifica</p> <p>4) Richiesta che l'operatore possa avvalersi di laboratori privati accreditati</p> <p>5) Chiarimenti sulla procedura di realizzazione del piano di accertamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di chiarire se il piano di accertamento debba essere approvato dall'ARPA/APPA; • si chiede di introdurre un termine per la presentazione della proposta sui valori di fondo; 	<p>perentori</p> <p>La richiesta non è stata accolta. Tuttavia, è stato riformulato l'articolo 13, per tenere conto dei rilievi formulati. La nuova versione prevede, infatti, che nel caso in cui l'ARPA/APPA competente per territorio non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11 e 12 nei termini previsti, le suddette attività possano, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti;</p> <p>3) Richiesta di limitare l'intervento delle ARPA/APPA a casi specificatamente motivati</p> <p>La richiesta è stata accolta inserendo nel comma 2 dell'art. 10 la possibilità per l'autorità competente di avvalersi dell'intervento dell'ARPA/APPA ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale, solo previa richiesta motivata con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati;</p> <p>4) Richiesta che l'operatore si possa avvalere di laboratori privati accreditati</p> <p>Si ritiene che il compito di valutazione/validazione riservato dalla norma alle ARPA/APPA non possa essere affidato a soggetti privati. In ogni caso, nell'ottica della semplificazione a garanzia della possibilità per l'operatore di operare in tempi certi è stato introdotto, attraverso la modifica dell'art. 13, il principio dell'equipollenza dei controlli effettuati da organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica; inoltre, all'articolo 9 sono stati inseriti i commi 9 e 10 che consentono al proponente di chiedere alle agenzie di protezione ambientale una valutazione preventiva del piano di utilizzo e lo svolgimento delle attività di controllo preventivo;</p> <p>5) Chiarimenti sulla procedura di realizzazione del piano di accertamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di chiarire la procedura per la predisposizione del piano di accertamento è stato modificato il comma 1 dell'articolo 11 chiarendo che il piano deve essere condiviso con l'ARPA/APPA; • nell'ottica della semplificazione non si ritiene utile inserire un termine per la presentazione della proposta di definizione dei valori di fondo da parte del proponente; ciò, anche in considerazione del fatto che risulta comunque già definito il termine di 60gg per la sua esecuzione e della possibilità riconosciuta al proponente di potersi avvalere di soggetti dotati di 	<p>d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente, di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)</p> <p>1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce</p>
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • si chiede di chiarire chi è il soggetto titolato alla determinazione dei valori di fondo; • si chiede di utilizzare l'autocertificazione in luogo del piano di accertamento; <p>6) Chiarimenti sulla procedura di realizzazione del piano di accertamento</p> <p>7) Richiesta di estendere le procedure del capo II previste negli artt 11-12-13 a tutti casi di gestione delle terre e rocce da scavo</p>	<p>capacità equipollenti, nel caso in cui le Agenzie non svolgano tali attività nei tempi di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nuova formulazione del comma chiarisce che l'ARPA/APPA è il soggetto titolato alla determinazione dei valori di fondo; • è stata mantenuta l'impostazione originaria dello schema di regolamento, in quanto la nuova procedura è già semplificata rispetto a quella vigente; <p>6) Chiarimenti sulla procedura di realizzazione del piano di accertamento. Si veda la controdeduzione del MATTM n.4 alla domanda 4;</p> <p>7) Richiesta di estendere le procedure del capo II previste negli artt 11-12-13 a tutti casi di gestione delle terre e rocce da scavo La richiesta è stata accolta per la parte relativa alle procedure previste negli articoli 11 e 12 e con riferimento alle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA. Le integrazioni al testo sono state apportate con l'introduzione dei commi 2 e 3 all'articolo 20.</p>	<p>da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006 e contestualmente presentando all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di</p>
---	---	---

		<p>utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di sostanze e di concentrazione delle stesse per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)</p> <p>1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di</p>
--	--	--

		<p>protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 (Controllo equipollente)</p> <p>1. Nel caso in cui l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2; 11, comma 1; 12, comma 1; e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e</p>
--	--	--

		<p>della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l'elenco dei degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.</p>
--	--	--

Domanda n. 7): si ritiene che i tempi indicati negli articoli 10,11 e 12 siano congrui?

<p>Sintesi osservazioni consultazione</p>	<p>Controdeduzioni MATTM</p>	<p>Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016</p>
<p>Le osservazioni conferenti relativamente agli articoli 10, 11 e 12 sono relative ai tempi previsti per rendere operativo l'utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti da cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA e AIA.. Le osservazioni possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Interventi emendativi sulla tempistica del procedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di ridurre a 30 giorni tutti i termini previsti dagli articoli 10, 11 e 12; • si chiede di aumentare da 60 a 90 giorni il tempo per le verifiche che devono essere effettuate dalle ARPA/APPA; • si chiedono tempi certi, differenziati per piccoli o grandi cantieri in relazione alle attività di controllo; 	<p>1) Interventi emendativi sulla tempistica del procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • considerato che le richieste di modifica dei tempi procedurali riguardano sia l'estensione che la riduzione degli stessi si è ritenuto congruo mantenere l'impostazione iniziale del decreto; • i termini per i controlli sono chiaramente indicati al articolo 9, comma 7 che prevede che ARPA/APPA effettuino, secondo una programmazione con cadenza 	<p>Per il testo finale degli articoli 10, 11 e 12 si rinvia alla tabella precedente.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • si chiede di prolungare il termine dei due anni previsto dall'articolo 14 comma 1; <p>2) Modifiche delle procedure amministrative per garantire un maggior raccordo con altre discipline:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di coordinare la disposizione con le procedure VIA; <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di raccordare la disposizione con le procedure di bonifica; 	<p>annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso e secondo le procedure indicate nell'allegato 8;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti è previsto che l'utilizzo delle stesse debba essere certo sin dall'origine; di qui la necessità di individuare un termine per l'inizio dei lavori a valle della presentazione del piano di utilizzo. Tuttavia, in parziale accoglimento della richiesta e per offrire un margine di elasticità all'applicazione della disposizione, nell'articolo 14 è stato introdotto un elemento di flessibilità che prevede la possibilità di prorogare tale termine in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate; <p>2) Modifiche delle procedure amministrative per garantire un maggior raccordo con altre discipline</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono state apportate alcune modifiche all'articolo 9, per rendere più chiaro il raccordo con la disciplina VIA e garantire la certezza dei tempi per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo. In particolare, viene precisato che nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento conclusivo. Ulteriori disposizioni di raccordo con la procedura VIA, sono state introdotte nell'articolo 15, con riferimento agli effetti derivanti dalle modifiche del piano di utilizzo; • è stato modificato il testo dell'articolo 12 con lo scopo di garantire un maggiore raccordo con la disciplina in materia di bonifiche stabilendo che i requisiti di qualità ambientale vengano validati dalle ARPA/APPA sulla base dei 	
---	--	--

<p>3) Richiesta di utilizzare laboratori privati accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 in luogo delle ARPA/APPA per l'esecuzione del piano di accertamento dei valori di fondo di cui all'articolo 11.</p> <p>4) Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4 che prevede che qualora si sospetti una contaminazione antropica del sopravaglio le determinazioni analitiche siano condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore a 2 cm</p>	<p>risultati della caratterizzazione di cui all'art.242 del d.lgs. n. 152/2006.</p> <p>3) Richiesta di utilizzare laboratori privati accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per l'esecuzione del piano di accertamento La richiesta di sostituire le ARPA/APPA con laboratori accreditati non può essere accolta. La procedura contemplata dalla norma è consolidata, essendo già prevista dall'articolo 5 del decreto n. 161 del 2012; l'applicazione della norma non ha generato ritardi nell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Si ritiene che il compito di valutazione/validazione affidata dalla norma alle ARPA/APPA non possa essere affidato a soggetti privati. Nell'ottica della semplificazione a garanzia della possibilità per l'impresa di operare in tempi certi è stato, inoltre, introdotto, attraverso la modifica dell'articolo 13, il principio dell'equipollenza dei controlli effettuati da organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica ovvero da Istituti Universitari.</p> <p>4) Eliminazione della procedura di preparazione del campione di cui all'allegato 4 La richiesta non può essere accolta completamente perché la norma del regolamento che si chiede di modificare garantisce il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti per qualificare le terre e rocce come sottoprodotti. E' stato, tuttavia, previsto che la procedura si attiva solo in presenza di una evidenza di contaminazione, invece che di un sospetto, e purché si tratti di una contaminazione antropica.</p>	
--	---	--

Domanda n. 8): si ritiene utile aver mantenuto una procedura specifica semplificata per l'utilizzo, in situazioni di emergenza (articolo 13), delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
Le osservazioni conferenti relativamente alla richiesta formulata nella domanda n.8 volta a verificare l'utilità di aver mantenuto una procedura		<p>Art. 13 (Controllo equipollente)</p> <p>1. Nel caso in cui l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia</p>

<p>specifica semplificata per l'utilizzo, in situazioni di emergenza, delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Procedura/soppressione Si chiede di sopprimere tale procedura dallo schema di regolamento;</p> <p>2) Procedura/implementazione Si chiede di implementare la procedura perché poco dettagliata e in alcuni casi incoerente;</p> <p>3) Procedura/estensione Si chiede di estendere la procedura di emergenza anche alle altre tipologie di sottoprodotti disciplinati dal decreto;</p>	<p>1) Procedura/soppressione La procedura di emergenza prevista dall'articolo 13 è stata soppressa, anche in ragione della seguente osservazione che è stata valutata fondata: <i>“le situazioni di emergenza disciplinate dalla legge 225/1992 tali da richiedere l'apertura di cantieri di grandi dimensioni (vedi L'Aquila progetto CASE o MAP/MUSP) sono gestite con il ricorso ad ordinanze di protezione civile che (come effettivamente avvenuto per il sisma L'Aquila e il sisma Emilia Romagna, solo per citarne due) derogano IN TOTO alle norme sulle terre e rocce da scavo (all'epoca, il DM 161 e l'art. 41-bis)”</i></p> <p>2) Procedura/implementazione La richiesta risulta assorbita dalla controdeduzione di cui al numero 1 della presente domanda;</p> <p>3) Procedura/estensione La richiesta risulta assorbita dalla controdeduzione di cui al numero 1 della presente domanda;</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>L'articolo 13 è comunque rimasto nell'articolato con una nuova rubrica, intitolata “Controllo equipollente” e con un nuovo dispositivo che prende il posto di quello originariamente dedicato alla procedura d'emergenza. Il nuovo articolo 13 disciplina un meccanismo, che opera in modo simile al silenzio devolutivo, e che consente di ovviare all'eventuale inattività dell'ARPA/APPA, con riferimento alle indagini tecniche previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 . Ciò in quanto la consultazione pubblica ha evidenziato la necessità di prevedere un meccanismo per evitare che il proponente subisca le conseguenze della eventuale inattività dell'ARPA/APPA. A tal fine è riconosciuta al proponente la possibilità di far eseguire, a proprie spese, tali attività da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti. Per rendere operativa tale</p>	<p>provinciale di protezione ambientale competente per territorio non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2; 11, comma 1; 12, comma 1; e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l'elenco dei degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.</p>
---	---	--

	<p>previsione è stata prevista l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per individuare l'elenco dei soggetti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'ARPA e all'APPA e per approvare le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni.</p>	
--	---	--

Domanda n. 9): le indicazioni tecniche definite dall'articolo 15, relativamente alla modifica e all'aggiornamento del piano di utilizzo sono: a) facilmente applicabili; b) applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) non applicabili.

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla richiesta formulata nella domanda 9, riguardanti l'articolo 15 possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Procedura tempistiche/chiarimenti/esiti/semplificazione Si chiede di chiarire la procedura di aggiornamento sotto il profilo delle tempistiche, degli effetti derivanti dalle comunicazioni e di precisare che la verifica da parte dell'Ente non necessita di parere espresso in caso positivo. E' stato rilevato che non vengono definiti i giorni entro i quali devono essere presentate le integrazioni e che occorrerebbe chiarire se trascorsi i 60 giorni dalla presentazioni delle integrazioni, l'esecutore possa operare in conformità al piano aggiornato;</p> <p>2) Procedura: modifiche sostanziali/chiarimenti Si chiede di precisare che le modifiche sostanziali del piano di utilizzo non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del Titolo III alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e che, quindi, non determinano automaticamente la necessità di</p>	<p>1) Procedura: tempistiche/chiarimenti/esiti/semplificazione Le procedure per l'aggiornamento del piano di utilizzo sono state modificate in accoglimento ai rilievi emersi dalla consultazione pubblica. In particolare, la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo è stata integrata precisando i termini e gli effetti che derivano dalla trasmissione del piano aggiornato. Inoltre, in sostituzione del semplice richiamo alla procedura definita nell'articolo 9, sono stati riportati tutti i passaggi procedurali, con l'indicazione dei tempi. Ovviamente, trattandosi di modifiche sostanziali le procedura esplicitata è analoga a quella delineata nell'articolo 9 e, quindi, non richiede il rilascio di una autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente;</p> <p>2) Procedura: modifiche sostanziali/chiarimenti In accoglimento a tale richiesta, nel comma 2 è stato precisato che gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che, quindi, non comportano automaticamente modifiche sostanziali della</p>	<p>Art. 15 (Aggiornamento del Piano di Utilizzo)</p> <p>1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla stessa documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.</p> <p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p>

<p>riaprire la procedura di VIA;</p> <p>3) Procedura/ modifica utilizzo finale Si propone di aumentare il limite massimo di due modifiche da poter effettuare nel piano di utilizzo con riferimento al sito di destinazione, poiché ritenuto stringente;</p>	<p>procedura di VIA, ma necessitano di essere verificati di volta in volta;</p> <p>3) Procedura/ modifica utilizzo finale In accoglimento parziale a tale richiesta l'articolo è stato integrato prevedendo che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo possa essere effettuata anche in presenza di circostanze sopravvenute imprevedute, imprevedibili e motivate;</p>	<p>a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;</p> <p>b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;</p> <p>c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;</p> <p>d) la modifica delle tecnologie di scavo.</p> <p>Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.</p> <p>4. Nei casi previsti dal</p>
---	---	---

		<p>comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, le terre e rocce da scavo possono essere scavate con le tecnologie previste dal piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.</p> <p>6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute impreviste, imprevedibili e motivate.</p>
--	--	---

Domanda n.10): si ritiene che la disciplina di proroga della durata del piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni prevista dall'articolo 16 semplifichi l'utilizzo delle terre e rocce da scavo?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 16 possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Termini per la richiesta di proroga Il termine di 2 mesi anteriori alla richiesta di proroga è considerato stringente;</p>	<p>1) Termini per la richiesta di proroga In riscontro a tale valutazione, il termine di 2 mesi antecedenti alla richiesta di proroga è stato soppresso. A seguito della riformulazione dell'articolo, è sufficiente che la proroga avvenga prima della scadenza del termine di inizio lavori, ovvero, prima della scadenza della</p>	<p>Art. 16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)</p> <p>1. il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in</p>

<p>2) Durata della proroga Dalla consultazione sono emerse diverse proposte dirette ad ampliare la durata della proroga</p> <p>;</p> <p>3) Pluralità di proroghe Si propone di consentire una pluralità di proroghe;</p> <p>4) Controlli E' stata segnalata l'inadeguatezza del sistema dei controlli.</p>	<p>durata del piano di utilizzo;</p> <p>2) Durata della proroga In riscontro a tali rilievi il termine della proroga è stato aumentato da uno a due anni e la possibilità di proroga è stata riferita sia al termine iniziale dei lavori, che a quello di durata del piano;</p> <p>3) Pluralità di proroghe Il limite di una sola volta per la richiesta di proroga è stato mantenuto poiché si ritiene opportuno per assicurare il rispetto dei requisiti europei previsti per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, soprattutto con riferimento al requisito della certezza dell'utilizzo. Infatti, nel caso di una pluralità di proroghe, il rispetto di tale requisito potrebbe essere aggirato;</p> <p>4) Controlli In riscontro a tali rilievi è stato inserito il comma 2 che estende il regime dei controlli, già previsto e disciplinato dall'articolo 9 relativamente al piano di utilizzo, anche ai piani di utilizzo aggiornati o prorogati. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta per la proroga o per l'aggiornamento del piano di utilizzo disponga, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p>	<p>presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine, e delle motivazioni a giustificazione della proroga.</p> <p>2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta dal comma precedente o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.</p>
---	---	---

Domanda n. 11): si ritiene che le procedure amministrative riportate agli articoli 20 e 21 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni rispondono ai criteri generali di proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare e di armonizzazione del quadro normativo vigente?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente agli articoli 20 e 21 possono essere raggruppate e sintetizzate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Proroga termini per utilizzo terre e rocce da scavo</p> <ul style="list-style-type: none"> • si ritiene troppo limitata la durata della proroga dei termini di utilizzo delle terre e rocce da scavo; • la richiesta di proroga 	<p>1) Proroga termini per utilizzo terre e rocce da scavo</p> <p>Ritenendo fondati i rilievi l'articolo 21 è stato modificato. In particolare, il termine entro il quale occorre fare la dichiarazione è stato ridotto da due mesi a 15 giorni. Inoltre, è stato precisato che esso va calcolato con</p>	<p>Art. 20 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini,</p>

<p>entro due mesi antecedenti la data di scadenza del Piano di Utilizzo non si ritiene commisurata ai 15 giorni per la trasmissione per via telematica della dichiarazione;</p> <p>2) Cantieri di piccolissime dimensioni Si propone una procedura ancora più semplice per i cantieri di piccolissime dimensioni ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti;</p> <p>3) Modalità di trasmissione/rinvio al Piano di utilizzo/obblighi informativi</p> <ul style="list-style-type: none"> viene segnalato che per le piccole imprese potrebbero sussistere problemi con l'obbligo di utilizzo del mezzo informatico; il richiamo al piano d'utilizzo 	<p>riferimento all'inizio dei lavori di scavo e che, quindi, non rilevano a tal fine altre tipologie di attività di cantiere (es. recinzione della zona di lavoro). Con riferimento alla durata della proroga, il termine è stato elevato da 4 a 6 mesi. Peraltro, anche il termine utile per l'invio della comunicazione riguardante la proroga non è più di due mesi antecedenti la scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione. La disposizione richiede unicamente che tale comunicazione venga effettuata prima della scadenza di quest'ultimo termine;</p> <p>2) Cantieri di piccolissime dimensioni Non si ritiene opportuno prevedere ulteriori procedure per altrettante tipologie di cantieri di ridotte dimensioni. Infatti, la proposta stabilisce due meccanismi procedurali: una per i cantieri di grandi dimensioni e l'altra per i cantieri di piccole dimensioni, tra i quali rientrano anche quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA. Introdurre ulteriori regimi amministrativi in ragione della dimensione del cantiere rischia unicamente di complicare il quadro normativo di riferimento e di abbassare i livelli di tutela ambientale. Infatti, il meccanismo amministrativo previsto per i cantieri di piccole dimensioni si basa sull'autocertificazione della sussistenza delle condizioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Si tratta della massima semplificazione possibile, oltre la quale si rischia di operare in contrasto con la pertinente normativa europea di settore, che in questa materia non consente il ricorso a presunzioni, ma impone che la verifica della sussistenza dei requisiti sia effettuata caso per caso;</p> <p>3) Modalità di trasmissione/rinvio al Piano di utilizzo/obblighi informativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ritenendo fondata la proposta, l'invio telematico della dichiarazione di utilizzo, anche in caso di aggiornamento, è stato reso facoltativo; è stato eliminato l'erroneo richiamo al piano di utilizzo; 	<p>rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.</p> <p>2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, in tal caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.</p> <p>3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) sono validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito</p>
--	--	---

<p>potrebbe generare problemi interpretativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si ritengono proporzionali le autodichiarazioni previste in via preventiva in luogo di semplici comunicazioni e le dichiarazioni preventive per eseguire le modifiche relative all'autodichiarazione originaria; <p>4) Rinvii normativi Si segnala errato il rinvio normativo all'articolo 4, comma 1, lettera d), e il mancato richiamo delle altre condizioni previste dal medesimo articolo 4;</p> <p>5) Controlli</p> <ul style="list-style-type: none"> • si propone di prevedere l'obbligo di invio della dichiarazione di utilizzo sia al Comune e all'ARPA/APPA del luogo di produzione che al Comune e all'ARPA/APPA del sito di utilizzo; • non è previsto un controllo di idoneità della dichiarazione; <p>6) Modifiche dell'autodichiarazione originaria Viene segnalato che la procedura definita nell'articolo 21 assoggetta tutte le modifiche ad una procedura di aggiornamento senza differenziare le modifiche sostanziali, da quelle che non hanno tale carattere;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda i rilievi inerenti l'onerosità delle dichiarazioni e comunicazioni preventive si rinvia al punto 1), relativo all'accoglimento delle proposte riguardanti la necessità di stabilire termini proporzionali e non onerosi per l'assolvimento degli adempimenti in oggetto; <p>4) Rinvii normativi Ritenendo fondata la segnalazione è stato corretto il refuso. L'articolo 20 modificato richiama il comma 2, lettera d), dell'art. 4, che disciplina alcuni dei requisiti ambientali richiesti per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto. Le altre condizioni non vengono richiamate dall'articolo 20 (che effettua un rinvio parziale all'art. 4 al fine di disciplinare una delle condizioni oggetto di autodichiarazione senza esaurirle tutte) ma dall'articolo 21;</p> <p>5) Controlli L'art. 21 è stato modificato al fine di disciplinare in modo puntuale i controlli da parte delle autorità competenti, anche con la previsione di un'apposita programmazione annuale degli stessi;</p> <p>6) Modifiche dell'autodichiarazione originaria E' stata accolta la proposta di limitare l'applicazione della procedura di aggiornamento della dichiarazione di utilizzo solo nei casi in cui la modifica dei requisiti indicati nell'articolo 4 sia sostanziale. A tal fine, nell'articolo 21 sono stati precisati i casi in cui le modifiche sono da considerare sostanziali, attraverso il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 2, relativa alle modifiche sostanziali del piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni. Inoltre, il</p>	<p>di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.</p> <p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i).</p> <p>3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e</p>
--	---	---

<p>7) Test e analisi Viene segnalato che non emerge con chiarezza dall'articolo 20 la tipologia e il numero di test e analisi da effettuare;</p> <p>8) Modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo Viene segnalato che la formulazione non prevede l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali di cava, in quanto fa menzione solo di recuperi, riempimenti, etc.;</p> <p>9) Autodichiarazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • si ritiene eccessiva la semplificazione effettuata nello schema di regolamento; • si suggerisce di introdurre uno schema di autodichiarazione; • si chiede di specificare 	<p>limite al numero di variazioni che possono essere effettuate con riferimento al sito di destinazione indicato nella dichiarazione di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione, però, che sussistano circostanze sopravvenute imprevedute e imprevedibili e che queste vengano motivate;</p> <p>7) Test e analisi In coerenza con la normativa vigente, la disposizione non impone agli operatori una specifica metodica di analisi per dimostrare la sussistenza dei requisiti ambientali per qualificare le terre e rocce da scavo sottoprodotti. Tuttavia, la norma è stata modificata con l'inserimento di due nuovi commi con i quali si estendono, alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, le procedure individuate negli articoli 11 e 12, relativi alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti generate rispettivamente in: a) siti di produzione in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006; b) siti di produzione ricadenti in un sito oggetto di bonifica;</p> <p>8) Modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo L'articolo 20 si riferisce ai recuperi, riempimenti, ecc. al solo fine di indicare una delle condizioni oggetto di attestazione da parte del dichiarante, ma sia da tale disposizione che dall'articolo 21 emerge che è ammesso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti in sostituzione dei materiali di cava, sempre che ne ricorrano tutte le condizioni;</p> <p>9) Autodichiarazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'articolo 21 riprende il procedimento già definito dall'articolo 41 bis, così come previsto nella norma vigente il produttore non è vincolato ad un modello di dichiarazione né a specifiche modalità per dimostrare la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali 	<p>rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali le modifiche indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, imprevedute, imprevedibili e motivate.</p> <p>4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedute, imprevedibili e motivate. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.</p> <p>5. Le attività di scavo e di utilizzo sono autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale, le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.</p> <p>7. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione di cui ai commi 3 e 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione</p>
---	--	---

<p>meglio: 1) quali siano le condizioni di potenziale contaminazione delle acque sotterranee rispetto al sito di riutilizzo e reimpiego;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di eliminare l'obbligo della verifica della qualità ambientale. 	<p>le terre e rocce da scavo possono qualificarsi sottoprodotti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta non è stata accolta per esigenze di tutela ambientale e sanitaria. 	<p>delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche di cui al comma 4 e il mancato svolgimento da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciali di protezione ambientale delle attività minime di controllo di cui al comma 6, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p>
--	--	---

Domanda n. 12): si ritiene che il provvedimento avendo fornito una chiara definizione ed individuato puntualmente le procedure amministrative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni non assoggettate a VIA ed AIA, abbia semplificato l'utilizzo di terre e rocce da scavo riconducibili a questa fattispecie?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 22 riguardano principalmente l'individuazione dell'ambito applicativo delle procedure previste per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA. In particolare, si chiede di chiarire la procedura di cui all'articolo 22, precisando se essa fa riferimento a un piano o a una dichiarazione di utilizzo.</p>	<p>Ritenendo fondate le osservazioni pervenute dalla consultazione pubblica, l'articolo 22 è stato modificato al fine di chiarire che il rispetto dei requisiti ambientali indicati dall'articolo 20 è attestato dal produttore attraverso la predisposizione della dichiarazione di utilizzo secondo le modalità dell'articolo 21.</p>	<p>Art. 22 (Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo —21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.</p>

Domanda n. 13): si ritiene che le procedure previste per la modifica e l'aggiornamento della comunicazione di cui all'art.21 siano chiare e coerenti con le altre disposizioni presenti nello schema di decreto?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti</p>		<p>Art. 21</p>

<p>relativamente all'art. 21 possono essere raggruppate e sintetizzate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Modifiche sostanziali Si propone di prevedere, in analogia alla disciplina dei grandi cantieri, l'obbligo di aggiornamento e comunicazione delle sole modifiche sostanziali;</p> <p>2) Termini e proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si osserva che la disciplina dei termini per l'aggiornamento e la comunicazione delle modifiche non è chiara; • Si chiede di aumentare il termine di proroga di 4 mesi. <p>3) Modifica del sito di destinazione Si ritiene stringente il limite riguardante la variazione del sito di destinazione;</p>	<p>1) Modifiche sostanziali Come già illustrato nelle considerazioni del MATTM al punto 6) della domanda n.11, la proposta è stata valutata con favore e l'articolo è stato modificato per prevedere l'obbligo di aggiornamento della dichiarazione di utilizzo solo nei casi in cui la modifica è sostanziale. Sono, inoltre, stati precisati i casi in cui le modifiche sono da considerare sostanziali, attraverso il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 2, relativa alle modifiche sostanziali del piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni;</p> <p>2) Termini e proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritenendo fondati tali rilievi l'articolo è stato modificato e sono state indicate chiaramente le fasi e le tempistiche della procedura di aggiornamento e di proroga. In particolare, nel comma 1 è stato chiarito che il termine di 15gg entro il quale occorre fare la dichiarazione va calcolato con riferimento all'inizio dei lavori di scavo; • Con riferimento alla procedura di proroga, la durata massima della proroga è stata elevata da 4 a 6 mesi. Peraltro, anche il termine utile per l'invio della comunicazione riguardante la proroga non è più di due mesi antecedenti la scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione. La disposizione richiede unicamente che tale comunicazione venga effettuata prima della scadenza di quest'ultimo termine. La norma, inoltre, precisa che decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla variazione comunicata; <p>3) Modifica del sito di destinazione Il limite al numero di variazioni che possono essere effettuate con riferimento al sito di destinazione indicato nella dichiarazione di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione, però, che sussistano circostanze sopravvenute imprevedibili e che queste vengano adeguatamente motivate;</p>	<p>(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.</p> <p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i).</p> <p>3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione</p>
--	---	---

<p>4) Soggetti responsabili e procedure Si osserva che sussistono incongruenze terminologiche riguardanti i soggetti (proponente/produttore) che devono seguire le procedure indicate dalla norma;</p> <p>5) Controlli Si rilevano delle incongruità nelle disposizioni relative ai controlli e al potere di divieto che hanno ad oggetto la dichiarazione iniziale, la dichiarazione aggiornata e la dichiarazione prorogata.</p>	<p>4) Soggetti responsabili e procedure In accoglimento a tali osservazioni è stato chiarito che il produttore delle terre e rocce da scavo è il soggetto responsabile delle procedure indicate dall'articolo 21, compresa quella inerente la modifica della dichiarazione di utilizzo. Inoltre, è stato chiarito che la procedura delineata dall'articolo 21 prevede esclusivamente l'obbligo di predisporre e inoltrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non anche l'obbligo di redigere e trasmettere il piano di utilizzo in conformità all'allegato 5. Per chiarire che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 21 assolve, per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la stessa funzione che il piano di utilizzo ha per i cantieri di grandi dimensioni, sono state apportate le seguenti modifiche al testo: a) è stata modificata definizione di "piano di utilizzo" presente nell'articolo 2, comma 1 lettera i), per chiarire che la predisposizione dello stesso è obbligatoria solo nel caso di terre e rocce prodotte da cantieri di grandi dimensioni; b) sono stati eliminati i richiami presenti nell'articolo 21, comma 2 e agli articoli sul piano di utilizzo; c) per precisare che la dichiarazione sostitutiva tiene luogo del piano di utilizzo è stato introdotto un richiamo espresso all'articolo 21 nei seguenti articoli: articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 5; articolo 5; articolo 7 e articolo 27, comma 1;</p> <p>5) Controlli Si rinvia alle considerazioni di cui al punto 5) della domanda n. 11.</p>	<p>aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali le modifiche indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate.</p> <p>4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.</p> <p>5. Le attività di scavo e di utilizzo sono autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie regionali di protezione ambientale, le Agenzie provinciali di protezione ambientale effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.</p> <p>7. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione di cui ai commi 3 e 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di</p>
--	--	--

		<p>inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.</p> <p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche di cui al comma 4 e il mancato svolgimento da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o dell'Agenzia provinciali di protezione ambientale delle attività minime di controllo di cui al comma 6, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p>
--	--	---

Domanda n. 14): si ritiene che le indicazioni tecniche previste dall'articolo 21 sono: a) facilmente applicabili; b) applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) difficili da applicare.

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 21 possono essere raggruppate e sintetizzate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Dichiarazione preventiva per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti e altre dichiarazioni/comunicazioni Si chiede di eliminare il termine di 15gg antecedenti l'inizio dei lavori per trasmettere la dichiarazione di utilizzo o, in alternativa, si propone di mantenere l'anticipo di 15gg, specificando che la dichiarazione deve essere presentata 15gg prima dell'inizio dei "lavori di scavo";</p> <p>2) Caratterizzazione ambientale Si segnala la mancanza di un riferimento certo per quanto riguarda le modalità di caratterizzazione ambientale. A tal fine, si propone un protocollo semplificato, oltre che una procedura</p>	<p>1) Dichiarazione preventiva per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti e altre dichiarazioni/comunicazioni La proposta è stata accolta. Si rinvia alle considerazioni del MATTM relative al punto 1 della domanda n. 11;</p> <p>2) Caratterizzazione ambientale Si rinvia alle considerazioni MATT di cui al punto 9 della domanda 11;</p>	<p>Per quanto riguarda la versione finale dell'art. 21 si rinvia alla tabella precedente. Si riporta di seguito il testo finale dell'art. 7 della proposta di Regolamento relativo alla dichiarazione di avvenuto utilizzo:</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)</p> <p>1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p> <p>2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 7 all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale competenti per il sito di</p>

<p>semplificata;</p> <p>3) Proroga Si ritiene stringente la durata della proroga;</p> <p>4) Riporti Vengono segnalate difficoltà applicative e complicazioni per quanto riguarda il limite del 20% previsto per l'utilizzo dei riporti.</p> <p>5) Dichiarazione di avvenuto utilizzo Si propone un modello unico dichiarazione.</p>	<p>3) Proroga Si rinvia alle considerazioni MATTM di cui al punto 2) della domanda n. 13;</p> <p>4) Riporti Si rinvia alle considerazioni MATTM di cui al punto 2) della domanda n. 1;</p> <p>5) Dichiarazione di avvenuto utilizzo Per quanto riguarda la dichiarazione di avvenuto utilizzo, si concorda sull'utilità in termini di semplificazione di prevedere di prevedere un modello unificato. A tal fine è stato modificato l'articolo 7 e il relativo allegato 7.</p>	<p>utilizzo, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di utilizzo. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.</p> <p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto.</p> <p>4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).</p>
--	---	--

Domanda n. 15): si ritiene che la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti semplifichi la gestione delle stesse?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Interventi emendativi volti a chiarire la disciplina applicabile alle fattispecie dei piccoli cantieri rispetto ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</p> <p>2) E' stato chiesto di prevedere il deposito temporaneo in luoghi diversi da quelli di produzione</p>	<p>1) Interventi emendativi volti a chiarire la disciplina applicabile alle fattispecie dei piccoli cantieri rispetto ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA Le richieste sono state accolte ed è stata di conseguenza modificata la lettera b) del comma 1, dell'articolo 23;</p> <p>2) Prevedere il deposito temporaneo in luoghi diversi da quelli di produzione La fattispecie del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo è coerente alla disciplina del deposito dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n.152 del 2006, e a quanto disciplinato</p>	<p>Art. 23 (Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)</p> <p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'Elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzati presso il sito di produzione, prima della raccolta, e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestiti conformemente al regolamento(CE) 850/2004, se le terre e rocce qualificate come rifiuti contengono inquinanti organici persistenti di cui al suddetto regolamento;</p> <p>b) sono raccolte e avviate a operazioni</p>

<p>3) E' stato chiesto di individuare ulteriori i presidi ambientali di cui i siti di deposito temporaneo devono essere dotati</p> <p>4) Prevedere la protezione dalle acque meteoriche solo in presenza di una disciplina regionale che lo imponga.</p>	<p>dalla direttiva 2008/98/CE, che prevede l'esonero dall'autorizzazione preventiva per il solo deposito dei rifiuti effettuato nel luogo di produzione degli stessi;</p> <p>3) Individuare ulteriori i presidi ambientali di cui i siti di deposito temporaneo devono essere dotati La richiesta non può essere accolta perché i presidi ambientali sono diversi a seconda delle modalità di deposito e, soprattutto, della tipologia di inquinanti che possono rendere le terre e rocce rifiuti pericolosi. L'articolo 23, in conformità a quanto previsto per tutte le tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi dall'articolo 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, richiama l'applicazione delle specifiche norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose, nonché le prescrizioni del regolamento 850/2004 e sue modificazioni in caso di presenza di inquinanti organici persistenti (Pops);</p> <p>4) Prevedere la protezione dalle acque meteoriche solo in presenza di una disciplina regionale che lo imponga. La richiesta non può essere accolta per quanto detto al punto 3.</p>	<p>di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative : 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti di pericolosi. In ogni caso, allorché i suddetti rifiuti non superino il predetto limite quantitativo annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c) è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d) è realizzato, nel caso di rifiuti pericolosi, in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali. In particolare è garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.</p>
--	--	--

Domanda n.16): è chiaro il rapporto esistente tra il deposito temporaneo disciplinato dall'articolo 183, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la fattispecie disciplinata dall'articolo 23 dello schema di regolamento?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'articolo 23 possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Procedura integrazione/Maggiore chiarezza/Limite temporale</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede: a) di disciplinare il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo analogamente a quello previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento all'adozione del criterio temporale in 	<p>1) Procedura integrazione/Maggiore chiarezza/Limite temporale Le richieste sono state ritenute fondate. Conseguentemente: a) l'articolo è stato riformulato prevedendo una disciplina analoga a quella definita nel citato articolo 183, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 152 del 2006; b) è stato precisato a quali rifiuti si applica la norma, con l'indicazione dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti che li qualificano; c) è stato chiarito il rapporto esistente con il citato articolo 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, richiamato espressamente nel comma 1;</p>	<p>Per il testo finale dell'art. 23 si rinvia alla tabella precedente.</p>

<p>alternativa a quello quantitativo; b) di indicare nella norma i CER a cui si può applicare questa fattispecie di deposito temporaneo; c) di richiamare esplicitamente l'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006, non menzionato nel presente articolo;</p> <p>2) Procedura (presidi sanitari)</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata contestata la mutuaione del criterio già utilizzato nel deposito temporaneo disciplinato nel decreto legislativo n.152 del 2006, in quanto è stato ritenuto erroneo il riferimento alla disciplina delle sostanze pericolose; • è stato chiesto di eliminare le differenze gestionali in relazione ai Pop's; <p>3) Osservazione sul deposito intermedio Quanto al deposito di terre come sottoprodotti, disciplinato all'articolo 5, non si comprende perché richieda un sito avente la stessa destinazione d'uso del sito di produzione: è un vincolo inutile e pregiudizievole. Ad esempio, le terre provenienti da uno scavo in galleria provengono da un sito di produzione che non è né produttivo, né a verde.</p>	<p>2) Procedura (presidi sanitari)</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prescrizione sulle sostanze pericolose si riferisce a quelle presenti, analogamente alla classificazione dei rifiuti, quindi devono essere valutate solo quelle pertinenti; • le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, anche pericolosi, possono contenere Pop's e, pertanto, il richiamo al regolamento n. 850/2004 è stato conservato, poiché prevede specifiche norme tecniche. Si rinvia, inoltre, alle controdeduzioni MATTM di cui alla domanda 15, n. 3; <p>3) Osservazione sul deposito intermedio L'osservazione seppur riferita al deposito temporaneo è stata ritenuta fondata. Conseguentemente, l'articolo 5, relativo al deposito intermedio, è stato riformulato.</p>	
--	--	--

Domanda n. 17): si ritiene che l'art.24 semplifichi l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
Le osservazioni conferenti relativamente all'articolo 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e		Art. 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla

<p>rocce escluse dalla disciplina rifiuti) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Eliminazione dell'articolo Si chiede l'eliminazione dell'articolo in quanto non aderente alla normativa nazionale e europea di settore e non idoneo ad apportare le richieste semplificazioni alla normativa vigente;</p> <p>2) Sito di produzione coincidente con tutto il cantiere. Si chiede di estendere il sito di produzione a tutte le aree di cantiere collegate dalla viabilità di cantiere o dalla viabilità pubblica:</p> <p>3) Sostituzione del progetto con attestazione a consuntivo Si chiede di sostituire contenuto di cui alla lett. b) del comma 3 con attestazione a consuntivo dell'effettivo utilizzo;</p> <p>4) Correzione di errori materiali Si chiede di correggere i seguenti errori materiali: il comma 3 richiama il comma 1 invece del 2; il testo riporta "materiali da scavo" invece che "terre e rocce". Si chiede di usare formula "fase di progettazione esecutiva o comunque prima dei lavori" come al comma 2 ove richiamata nel resto dell'articolo.</p>	<p>1) Eliminazione dell'articolo La disposizione risulta aderente alla normativa europea e nazionale, la cui disciplina è espressamente richiamata nel comma 1. Per esigenze di completezza del testo e per garantire l'uniformità delle definizioni applicabili alla gestione delle terre e rocce da scavo, si è preferito mantenere l'articolo sebbene esso si limiti a richiamare la disciplina di cui all'articolo 185 del d.lgs. n. 152 del 2006;</p> <p>2) Sito di produzione coincidente con tutto il cantiere. Non si concorda con la proposta in quanto deve essere garantita, ai fini dei necessari controlli, la delimitazione del sito di produzione, che quindi non può includere le strade di pubblica viabilità;</p> <p>3) Sostituzione del progetto con attestazione a consuntivo L'esigenza di garantire i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti in presenza dei quali le terre e rocce da scavo possono essere qualificate sottoprodotti afferisce a tutte le fasi in cui si articola la gestione dei sottoprodotti; tale esigenza non si concilia con l'eliminazione di qualsiasi adempimento formale e con la valutazione a consuntivo delle terre e rocce prodotte;</p> <p>4) Correzione di errori materiali Le correzioni formali segnalate sono state apportate al testo.</p>	<p style="text-align: center;">disciplina rifiuti)</p> <p>1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:</p> <p>a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;</p> <p>b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);</p> <p>c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3. parametri da determinare; <p>d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;</p> <p>e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.</p> <p>3. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:</p> <p>a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori,</p>
---	--	--

		<p>per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;</p> <p>b) redige, accertata l' idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c) , un apposito progetto in cui sono definite :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce ; 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 4. la sua collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo. <p>4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>5. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l' idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
--	--	--

Domanda n. 18): la procedura delineata nell'articolo 24 è: a) molto chiara; b) sufficientemente chiara; c) non chiara

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla procedura riportata all'articolo 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Chiarimenti sul comma 1 Si osserva che l'articolo non è aderente alla normativa nazionale e europea di settore e non risulta idoneo ad apportare le richieste semplificazioni alla normativa vigente;</p>	<p>1) Chiarimenti sul comma 1 Si vedano le Considerazioni del MATT di cui al n. 1 della domanda 17;</p>	<p>Per il testo finale dell'art. 24 si rinvia alla tabella precedente.</p>

<p>2) Si chiede di chiarire quale sia la normativa applicabile per grandi opere non sottoposte a VIA</p> <p>3) Sostituzione del progetto con attestazione a consuntivo Si chiede di sostituire il contenuto di cui alla lett. b) del comma 3 con attestazione a consuntivo dell'effettivo utilizzo;</p> <p>4) Controlli Si chiede in che modo sia garantita la terzietà dei controlli e qual sia il ruolo di ARPA;</p>	<p>2) Si chiede di chiarire quale sia la normativa applicabile per grandi opere non sottoposte a VIA Alle opere non sottoposte a VIA si applicano le disposizioni riportate al Capo IV;</p> <p>3) Sostituzione del progetto con attestazione a consuntivo Si vedano le considerazioni del MATTM di cui al n. 3 della domanda 17;</p> <p>4) Controlli Il regolamento prevede un articolato sistema di controlli e monitoraggio svolto dalle agenzie ambientali, così articolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i cantieri di grandi dimensioni, controlli preventivi attivabili dall'impresa in fase di predisposizione del piano di utilizzo o successivamente alla sua trasmissione all'autorità competente (articolo 9, commi 9 e 10); - per tutte le tipologie di cantieri, la programmazione annuale dei controlli, delle verifiche, delle ispezioni e dei prelievi da parte delle agenzie ambientali regionali per accertare il costante rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (artt. 9, co. 7, e 21, co. 6); <p>Inoltre, per garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in modo da consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'ARPA/APPA;</p>	
---	--	--

<p>5) Approvazione progetto gestione terre e rocce da scavo (comma 3) Si chiede di chiarire se l'apposito "progetto" sia sottoposto ad approvazione.</p>	<p>5) Approvazione progetto gestione terre e rocce da scavo (comma 3) Il progetto fa parte della progettazione esecutiva presentata ai fini della procedura di VIA. Si rinvia, inoltre, alle controdeduzioni MATTM relative alla domanda 4, n. 1.</p>	
---	--	--

Domanda n. 19): la procedura delineata agli art. 25 e 26 semplifica l'utilizzo di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla procedura riportata agli artt. 25 e 26 (Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Utilizzo terre e rocce al di fuori del sito oggetto di bonifica Si chiede di specificare che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica è consentito anche all'esterno del sito, purché sia garantita compatibilità alle CSC;</p> <p>2) Coordinamento con previsioni articolo 242 L'art. 242, comma 7 TUA prevede che con il progetto di bonifica di un sito l'autorità approvi anche il progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo, si chiede pertanto di coordinare le disposizioni. Deve essere inoltre chiarito il rapporto tra l'approvazione delle CSR e la procedura di cui all'art. 242 del TUA.</p>	<p>1) Utilizzo terre e rocce al di fuori del sito oggetto di bonifica Le terre e rocce da scavo utilizzate al di fuori del sito di bonifica, se conformi alle CSC possono essere utilizzate in conformità alle disposizioni della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006;</p> <p>2) Coordinamento con previsioni articolo 242, comma 7 TUA La richiesta è stata accolta e conseguentemente è stato modificato il testo.</p>	<p>Art. 25 (Utilizzo nel sito)</p> <p>1. Sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n.152 del 2006.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione</p>

		<p>dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;</p> <p>b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)</p> <p>1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo—34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure:</p> <p>a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente o con l'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro non oltre il termine trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e di—un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;</p>
--	--	--

		<p>b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV , titolo V, e della Parte VI del decreto n.152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.</p>
--	--	--

Domanda n. 20): le indicazioni tecniche contenute negli art.25 e 26 (condizioni di utilizzo delle terre e rocce, procedure di caratterizzazione e scavo) sono: a) facilmente applicabili; b) applicabili previa definizione di ulteriori approfondimenti/protocolli tecnici; c) non applicabili.

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla procedura riportata agli artt. 25 e 26 (Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Procedure già disciplinate Si osserva che le procedure sono già disciplinate dalla normativa esistente;</p>	<p>1) Procedure già disciplinate L'articolo 34, commi 7, 8 e 9 del decreto legge n. 13 del 2014 disciplina la realizzazione in siti oggetto di bonifica di specifiche tipologie di opere: <i>“Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché</i></p>	<p>Per il testo finale degli articoli 25 e 26 si rinvia alla tabella precedente.</p>

<p>2) Caratterizzazione amianto Si precisa che la caratterizzazione dell'amianto deve essere eseguita sul tal quale;</p> <p>3) Procedure di caratterizzazione applicabili Si chiede di chiarire quali siano le procedure di caratterizzazione richiamate all'art. 26;</p> <p>4) Definizione di numero significativo di campioni Si chiede di definire meglio il termine "significativo".</p>	<p><i>opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area".</i> Con la presente disposizione si intende estendere le previsioni dell'art. 34 a tutte le tipologie di opere definite nel presente decreto;</p> <p>2) Caratterizzazione amianto Si condivide l'osservazione (vedi osservazioni e modifiche apportate all'articolo 1);</p> <p>3) Procedure di caratterizzazione applicabili A seguito delle modifiche introdotte al testo per corrispondere alle richieste della conferenza unificata, le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili unicamente in sito oggetto di bonifica già caratterizzati. In riscontro a tali richieste l'articolo è stato modificato;</p> <p>4) Definizione di numero significativo di campioni La richiesta non è condivisibile. Il numero di campioni da prelevare durante le attività di scavo per confermare il quadro ambientale non può essere definito a priori in quanto la casistica è troppo ampia. Il contraddittorio con ARPA consentirà di stabilire la adeguata numerosità.</p>	
---	--	--

Domanda n. 21): le norme di raccordo, transitorie e finali rispondono di cui all'art.27 rispondono ai criteri generali di semplificazione, armonizzazione del quadro normativo vigente e sono coerenti con la normativa europea?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente all'art. 27 possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Termine di adeguamento/disciplina transitoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato considerato limitante il termine per "adeguarsi" alla procedura di questo regolamento ed è stato osservato che il comma 1: a) non distingue fra le tre tipologie di cantiere nel prescrivere il piano di utilizzo; b) non chiarisce se per tutti valgano le regole di predisposizione dell'art. 9 oppure si debbano applicare le regole rispettivamente degli articoli 9, 21 e 22 a seconda del tipo di cantiere; • è stato osservato che la norma introduce una sanatoria in caso di violazione di 	<p>1) Termine di adeguamento/disciplina transitoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il comma 1 contiene una norma transitoria per evitare soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa (rappresentata dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 e dell'articolo 41 <i>bis</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) a quella prevista dalla proposta di regolamento. La disposizione prevede che la nuova disciplina non si applica agli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento e che per gli interventi in itinere è possibile accedere alla nuova disciplina a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento, sia presentato un piano o una dichiarazione di utilizzo adeguati alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento. Il comma 2, analogamente al comma 1, prevede, per le procedure di VIA già avviate, la possibilità per il proponente avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, purché il procedimento non si sia già concluso con l'emanazione del provvedimento finale. Tuttavia, è stato chiarito che la procedura è applicabile anche ai cantieri di piccole dimensioni e a quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA mediante la presentazione della dichiarazione di utilizzo nei termini e secondo le modalità indicate nell'articolo 27, comma 1 riformulato; • Il comma 3 consente di regolarizzare sotto il profilo formale e amministrativo le attività realizzate ai sensi della normativa previgente a 	<p>Art. 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali)</p> <p>1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-<i>bis</i> del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 adeguato alle disposizioni e alle procedure definite dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo o la suddetta dichiarazione conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.</p> <p>3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, né rientrano nella nozione di</p>

<p>precedenti normative;</p> <p>2) Modifiche sostanziali relative a progetti approvati con le precedenti procedure Si propone di esplicitare se l'applicazione della nuova normativa è obbligatoria o no in caso di varianti sostanziali (come definite ex art. 169 D.Lgs n. 163/06) al progetto approvato con le procedure autorizzatorie precedenti.</p>	<p>condizioni che si dimostri la preesistenza delle condizioni ambientali richieste per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti;</p> <p>2) Modifiche sostanziali relative a progetti approvati con le precedenti procedure Il regolamento non prevede effetti retroattivi ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 27 comma 1.</p>	<p>discarica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>4. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o dai produttori per le prestazioni rese dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o della Agenzia provinciali di protezione ambientale nonché dalle Amministrazioni, degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, per le attività di cui agli articoli 9; 10; 11; 12; 16, comma 2; 20; e 21 comma 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2; 20; e 21 comma 6.</p> <p>5. Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanità,</p>
--	--	--

		sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
--	--	---

Domanda n. 22): le disposizioni di cui all'articolo 28 consentono di garantire l'attuazione dei necessari controlli sulle attività disciplinate dal regolamento?

Sintesi osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo finale
Con riferimento all'articolo 28 non sono pervenute specifiche osservazioni. Su 92 risposte totali, 32 hanno ritenuto il sistema di controlli adeguato, 22 hanno chiesto di definire specifici protocolli integrativi e 38 hanno valutato le disposizioni dell'articolo 28 non in grado di garantire l'attuazione dei necessari controlli sulle attività disciplinate dal regolamento.	In considerazione del numero di risposte che hanno valutato le disposizioni dell'articolo 28 non in grado di garantire l'attuazione dei necessari controlli sulle attività disciplinate dal regolamento è stato riformulato l'articolo. Di conseguenza, i controlli previsti dall'articolo 28 sono stati estesi a tutte le attività disciplinate dal regolamento. Inoltre, come illustrato nelle controdeduzioni alle domande 4, n. 4, e 18, n. 4, in ragione delle altre osservazioni pervenute, l'intero sistema dei controlli previsto dal regolamento è stato rafforzato.	<p align="center">Art. 28 (Controlli e ispezioni)</p> <p>1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p>

Domanda n. 23): si ritiene che l'art. 31 contenga tutti i necessari riferimenti di norme da abrogare?

Osservazioni consultazione	Controdeduzioni MATTM	Testo della proposta trasmessa al DAGL in data 11 gennaio 2016
<p>Le osservazioni conferenti relativamente alla richiesta formulata nella domanda 23 volta a verificare se l'articolo. 31 contenga tutti i necessari riferimenti di norme da abrogare, possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:</p> <p>1) Richieste volte ad integrare l'elenco delle norme da abrogare riportato nell'articolo 31</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede di abrogare espressamente i commi 13 e 14 dell'articolo 39, del d.lgs. n. 205 del 2010; • si chiede di abrogare i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 41 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 	<p>1) Richieste volte ad integrare l'elenco delle norme da abrogare riportato nell'articolo 31</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta non è stata ritenuta fondata in quanto riguarda attività che non sono disciplinate dal presente schema di regolamento; • la richiesta non è stata accolta in quanto, in considerazione della peculiarità della fattispecie che si occupa 	<p align="center">Art 31 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore presente decreto, è abrogato il decreto Ministro dell'ambiente e della tutela e territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 16</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli articoli 184 -bis, comma 2-bis, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28; c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. <p>3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 gennaio 2012, n.</p>

<p>agosto 2013, n. 98, riferiti alla gestione dei materiali di scavo provenienti da miniere dismesse, collocate all'interno dei SIN, previa introduzione della corrispondente disciplina nel presente schema di regolamento;</p> <p>2) Richieste volte ad eliminare alcune abrogazioni disposte dall'articolo 31</p> <p>3) Valutazione sul rispetto della gerarchia delle fonti</p> <p>4) Osservazioni su altri articoli dello schema di regolamento. E' stato chiesto: a) di integrare la norma transitoria per chiarire che ai piani già approvati continuano ad applicarsi le disposizione del DM n. 161 del 2012; b) di mantenere in vita anche per i nuovi piani, gli allegati 3 e 4 del decreto ministeriale n. 161, atteso che quelli proposti introducono limitazioni suscettibili di aumentare rifiuti e discariche e causare elevatissimi aggravati di tempi e costi;</p> <p>5) Osservazione sul sistema dei controlli</p>	<p>del recupero del materiale di cava, è preferibile che continui ad essere disciplinata nella citata norma;</p> <p>2) Richieste volte ad eliminare alcune abrogazioni disposte dall'articolo 31 Le richieste non sono state accolte in quanto riguardano disposizioni il cui contenuto è stato ripreso e disciplinato nello schema di regolamento in esame;</p> <p>3) Le valutazione sul rispetto della gerarchia delle fonti riguardano esclusivamente la presunta inidoneità del regolamento in esame ad abrogare norme di rango superiore. In merito occorre precisare che il presente regolamento è stato predisposto sulla dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 133 del 2014. Tale disposizione prevede, infatti, che il regolamento in oggetto sia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, che consente allo stesso di delegificare le materie non coperte da riserva assoluta di legge;</p> <p>4) Osservazioni su altri articoli dell' schema di regolamento. a) il regolamento non ha efficacia retroattiva ad eccezione della ipotesi disciplinata nell'articolo 27, comma 1; b) la richiesta relativa agli allegati 3 e 4 non è stata accolta in quanto le modifiche apportate rispetto ai corrispondenti allegati al DM n. 161 del 2012, sono state effettuate in ragione della struttura nel presente regolamento;</p> <p>5) Osservazione sul sistema dei controlli Con riferimento all'adeguatezza dei controlli si vedano le precedenti</p>	<p>2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.</p>
--	--	--

	osservazioni del MATTM. Si vedano le precedenti osservazioni in merito, tra tutte quelle indicate alla domanda 23.	
--	--	--